



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 29/2024

Estratto dal verbale della seduta del 30/04/2024

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI. TARIFFE TARI ANNO 2024. PROVVEDIMENTI

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Sono presenti nel corso della trattazione dell'argomento i consiglieri:

VENTURELLI DAVIDE	Sindaco	Presente
LUTTI ADRIANO	Consigliere	Presente
MAGAGNOLI ANDREA	Consigliere	Presente
GROTTI MATTEO	Consigliere	Presente
ALPINI ELENA	Consigliere	Presente
RIOLI GABRIELE	Consigliere	Presente
MARINI ANNALISA	Consigliere	Assente
ARBORESI ANGELA BEATRIZ	Presidente	Presente
TONI MARCO	Consigliere	Presente
VERBELLI LUCA	Consigliere	Presente
BIOLCHINI LUCIANO	Consigliere	Presente
CAMATTI EROS	Consigliere	Presente
ISEPPI DANIELE	Consigliere	Assente
BARACCANI SUSAN	Consigliere	Presente
SCARUFFI STEFANO	Consigliere	Presente
SERVADEI GIUSEPPE	Consigliere	Presente

Presenti: 14 Assenti: 2

Risultano inoltre presenti, durante la seduta, gli Assessori: MONTI, PIETROLUONGO, SARGENTI E VALLICELLI.

Assume la presidenza la Sig.ra ARBORESI ANGELA BEATRIZ - Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Dr. TARTAGLIONE ONOFRIO.

Il Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta.



Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI. TARIFFE TARI ANNO 2024. PROVVEDIMENTI

(Come previsto dal comma 1[^] dell'art. 100 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi vengono integralmente registrati su supporto informatico e successivamente trascritti nel Resoconto integrale della seduta del Consiglio Comunale).

Il Presidente, dopo aver letto l'oggetto del punto in trattazione cede la parola all'Assessore Sargenti per l'illustrazione.

A seguire interviene nella discussione il consigliere Biolchini.

Infine intervengono per effettuare la dichiarazione di voto i consiglieri Camatti e Biolchini.

Il Presidente, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la seguente proposta di deliberazione, che viene approvata con il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 14
consiglieri votanti	n. 13
voti favorevoli	n. 13
astenuti	n. 1 (Camatti)

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con n. 13 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Camatti), legalmente resi,

DELIBERA

di dare Immediata Eseguità alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 21/12/2023, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (D.U.P.);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21/12/2023, è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 28/12/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 – 2026 ai sensi dell'art. 269 del D.lgs n.267/2000 e degli art. 1 e 2 del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n del 30/04/2024, è stata approvata la variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026 e ai suoi allegati (2), dichiarata immediatamente eseguibile;

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

- smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della tassa sui Rifiuti (TARI);
- la deliberazione di C.C. n. 17 del 27/03/2014 di approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti (MTR), per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- la deliberazione dell'ARERA n. 389/23/R/RIF mediante la quale l'Autorità ha inserito le regole per l'aggiornamento biennale (annualità 2024-2025) dei PEF quadriennali;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013 il quale stabilisce che in ogni caso con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerato che:

- l'art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che "per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n.147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate dal richiamato art.52 del D.Lgs 446/1997;
- l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, dispone che "il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

Ricordato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate



successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata



dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Richiamato, in particolare, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Preso atto che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Pavullo nel Frignano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (Atersir), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;
- il Comune di Pavullo nel Frignano rientra nel bacino territoriale denominato "Pianura e Montagna Modenese", per cui in data 29 dicembre 2021 è stato sottoscritto il contratto di affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU) con decorrenza dal primo Gennaio 2022 e di durata quindicennale (fino al 31/12/2036) con il RTI HERA-BRODOLINI-ECOBI;
- con comunicazione a ½ mail, registrata al protocollo n. 9453 del 17/04/2024, ATERSIR ha reso noto che, con Delibera di Consiglio Locale n. 8 del 12 aprile 2024 e Delibera di Consiglio d'Ambito n. 35 del 15 aprile 2024, ha provveduto rispettivamente alla consultazione e all'approvazione ai fini della validazione del PEF 2024-2025 (allegato A) per il bacino "Pianura e Montagna modenese";

Esaminato il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti riferito all'anno 2024, così come predisposto da ATERSIR, in qualità di Ente di Governo dell'Ambito (EGATO), acquisendo i dati forniti dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune (in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza), e rilevato che, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A) alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, il costo complessivo ammonta ad € 3.238.965 secondo il seguente dettaglio:

Quota Gestore SGRU (iva esclusa)	€ 2.624.179
Quota Comune (comprendente iva su Quota Gestore)	€ 614.785
Totale PEF 2024	€ 3.238.965

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;



- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248 del 31/12/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31 del 28/02/2008, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca corrisponde al Comune, per gli oneri delle istituzioni scolastiche statali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, un importo determinato annualmente in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica e, in attuazione del punto 5 dell'Accordo Conferenza Stato-città ed autonomie locali, considerata la percentuale di raccolta differenziata del comune, ammontante in via previsionale per l'anno 2024 a € 19.534,51;
- l'Avanzo vincolato TARI da gestione 2022, destinato a maggiori spese correnti per il servizio smaltimento rifiuti urbani, da applicare quale Avanzo vincolato da leggi e principi contabili ammonta ad € 10.000,00;
- le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero evasione ammonta a € 40.000,00;

Preso atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre a valle del PEF indicate dalla determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 3.238.965
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	- € 19.534,51
Entrate da recupero evasione tributaria TARI	- € 40.000
Avanzo vincolato TARI	- € 10.000
Fondi regolati dall'Agenzia (L. R. 12/2015)	- € 7.846,00
Totale gettito tari	€ 3.161.584,00

Tenuto conto che l'art. 17 del vigente Regolamento Tari:

- al comma 6 prevede che "ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 27/12/2013 n. 147, il Consiglio Comunale potrà deliberare riduzioni ed esenzioni, tali agevolazioni saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. A tal fine la quantificazione dell'importo complessivo da destinare a tali riduzioni, nonché la tipologia di utenti a cui applicarle saranno indicati nel Piano Economico Finanziario approvato annualmente in Consiglio Comunale all'atto della determinazione delle tariffe. I criteri di attribuzione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma, ove non già deliberati, saranno definiti con specifico atto di Giunta.";
- al comma 3 prevede che "Per le tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione della tassa alle utenze domestiche e non domestiche rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti. La Giunta Comunale delibera annualmente, prima dell'approvazione delle tariffe della tassa, l'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione del tributo ed i criteri di riconoscimento della riduzione ai singoli utenti, i quali dovranno comunque tenere conto della qualità e quantità dei rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche";



- la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 3 dell'art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Dato atto:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 160/2022 con cui, ai sensi dell'art. 17 del regolamento TARI sono stati fissati i criteri e le modalità di distribuzione degli incentivi d'importo complessivo pari a € 18.000,00;
- della comunicazione pec protocollo n. 8310 del 04/04/2024, mediante la quale il gestore, HERA S.p.A., ha trasmesso i dati relativi ai conferimenti presso il centro di raccolta, effettuati nell'anno 2023 dalle utenze domestiche e non domestiche, ubicate sul territorio comunale;

Rilevato che:

- il metodo MTR-2 non si esprime sulla concreta modalità di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della L.147/2013, il Comune nella determinazione della tariffa Tari tiene conto dei criteri previsti nel "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" emanato con DPR 158/1999;
- il metodo normalizzato approvato dal DPR 158/99, nello stabilire le regole di determinazione delle tariffe al fine di garantire l'integrale copertura dei costi (fissi e variabili) da distribuire tra Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche, prevede l'applicazione di coefficienti che vadano a riparametrare la potenziale produzione di rifiuti rispetto al numero dei componenti ed alla superficie dei locali per le UD (Ka e Kb), e rispetto alla tipologia di attività svolta e alla quantità di rifiuti prodotti per le UND (Kc e Kd);
- il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/199, e per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 a e 1 b del medesimo allegato 1;
- i coefficienti ka, kb, kc e kd applicati dal Comune sono in linea con la normativa di riferimento;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e che pertanto, sull'importo della Tari il tributo è applicato nella misura del 5%, fissata dall'art. 19, comma 7, del D. Lgs.504/92, così come modificato dall'art. 38-bis del D.L.124/2019;

Tenuto conto altresì che la delibera ARERA n.386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa



corrispettiva:

a) UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza anno;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenze anno;

Visto l'art. 19 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto delle voci di entrate previste al punto 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate rispettivamente nell'allegato B) e nell'allegato C), confermando le tariffe dell'anno precedente;

Rilevato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del Regolamento comunale TARI la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato A) succitato, sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- 57,28% a carico delle utenze domestiche;
- 42,72% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto che il Piano economico finanziario, validato da ATERSIR, e le conseguenti tariffe sono coerenti con le risultanze dei fabbisogni standard, elaborati in base alle Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, e poste agli atti della presente deliberazione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Entrate Tributi e il parere di regolarità contabile oltre alla regolare copertura della spesa del Direttore dell'Area Servizi Finanziari;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Pianificazione, Programmazione, Contabilità Economica e Controllo in data 20/04/2024;

DELIBERA



- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2024-2025 (allegato A)) per il bacino "Pianura e Montagna modenese", sottoposto alla consultazione con la Delibera di Consiglio Locale n. 8 del 12 aprile 2024 e all'approvazione con la Delibera di Consiglio d'Ambito n. 35 del 15 aprile 2024, nell'ambito della validazione ad opera di ATERSIR;
- 3) di approvare, in conformità a quanto sopra illustrato, le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2024 redatte secondo l'allegato B) tariffe TARI anno 2024 utenze domestiche e l'allegato C) tariffe TARI anno 2024 - utenze non domestiche, che confermano quelle dell'anno precedente e formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di dare atto che:
 - con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
 - alle tariffe TARI devono essere sommati: il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5% e le componenti perequative UR1,a e UR2,a, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
 - la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al comma 3 dell'art. 17 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 5) di trasmettere copia del presente atto approvato, all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti (Atersir) e ad Hera Spa, per i provvedimenti di competenza;
- 6) di dare, altresì, atto che quanto disposto con la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000, dal 1° gennaio 2024;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.



Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
ARBORESI ANGELA BEATRIZ

Il Segretario Generale
TARTAGLIONE ONOFRIO





**Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena**

AREA SERVIZI FINANZIARI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Allegato alla proposta n. 274/2024

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI. TARIFFE TARI ANNO 2024. PROVVEDIMENTI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Pavullo nel Frignano, 18/04/2024

Sottoscritto dal Direttore
dell'Area Servizi Finanziari
(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale





Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

AREA SERVIZI FINANZIARI
Servizio Entrate Tributi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Allegato alla proposta n. 274/2024

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI. TARIFFE TARI ANNO 2024. PROVVEDIMENTI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sul presente atto, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto.

Pavullo nel Frignano, 18/04/2024

Sottoscritto dal Responsabile
(SCARPATI MARIAROSARIA)
con firma digitale





Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

Allegato alla Deliberazione N. 29 del 30/04/2024

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI. TARIFFE TARI ANNO 2024. PROVVEDIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pavullo nel Frignano in data 02/05/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Pavullo nel Frignano, 02/05/2024

Sottoscritto dal
Il Responsabile della Pubblicazione
(TARTAGLIONE ONOFRIO)
con firma digitale



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

Allegato alla Deliberazione N. 29 del 30/04/2024

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO
GESTIONE RIFIUTI URBANI. TARIFFE TARI ANNO 2024. PROVVEDIMENTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/04/2024 .

Pavullo nel Frignano, `${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}`

Sottoscritta dal Responsabile
(`${documentRoot.certificato.FIRMATARIO}`)
con firma digitale